



COMUNE DI MEDIGLIA

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

SETTORE ECONOMIA E FINANZE – SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Via Risorgimento, 5 – 20076 Mediglia tel. 02-90662071/72

istruzione@comune.mediglia.mi.it

comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI

PERIODO 01 NOVEMBRE 2022 – 03 SETTEMBRE 2027

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

- Art. 1 - Oggetto della concessione
- Art. 2 - Durata e importo del contratto
- Art. 3 - Disposizioni preliminari riguardanti la concessione
- Art. 4 - Lingua ufficiale
- Art. 5 - Obblighi di riservatezza e di segretezza
- Art. 6 - Carattere del servizio
- Art. 7 - Tipologia dei servizi previsti in concessione, norme e caratteristiche
- Art. 8 - Canoni, obblighi ed oneri del Concessionario
- Art. 9 - Inquadramento e gestione del personale
- Art. 10 - Assunzione del personale e subentro del Concessionario
- Art. 11 – Disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Art. 12 - Attività di verifica e di controllo
- Art. 13 - Modalità di affidamento della Concessione
- Art. 14 - Importo delle rette per la frequenza ai servizi
- Art. 15 - Verifica degli adempimenti, Programmazione dei servizi
- Art. 16 - Obblighi assicurativi, R.C. per danni
- Art. 17 - Inadempienza e penalità
- Art. 18 - Risoluzione del contratto
- Art. 19 - Forma giuridica dopo l'aggiudicazione a raggruppamento di impresa
- Art. 20 - Cauzione definitiva
- Art. 21 - Spese contrattuali
- Art. 22 - Subappalto del servizio e cessione del contratto
- Art. 23 - Applicazioni contrattuali
- Art. 24 - Interruzione del servizio
- Art. 25 - Trattamento dei dati
- Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 27 - Domicilio e recapito del Concessionario
- Art. 28 - Foro competente

Art. 1 – Oggetto della Concessione

La Concessione ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi:

- a) Gestione del servizio di pre e post-scuola nelle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale di Mediglia.
- b) Gestione del servizio S.O.S. Vacanze nei periodi di chiusura delle scuole durante l'anno scolastico (es. Natale, Pasqua, Carnevale), destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per utenti residenti e non residenti.
- c) Gestione dei Centri Diurni Estivi per minori, residenti e non, di età riconducibile alla frequenza della Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
- d) Gestione e 'introito delle rette di frequenza dei singoli servizi.

Le prestazioni e le attività oggetto della concessione sono quelle espressamente contenute nel presente documento così come integrate dalla proposta progettuale dell'operatore economico aggiudicatario.

Art. 2 – Durata e importo della Concessione

Il contratto avrà la durata di cinque anni a partire dal 01 Novembre 2022 al 03 Settembre 2027;
I servizi avranno inizio, per ogni anno scolastico, in base al calendario scolastico stabilito dall'Istituto Comprensivo Statale di Mediglia e, per i servizi di cui alla lettera a) dell'art. 1, sulla base degli orari dell'attività didattica che saranno per tempo comunicati al Concessionario.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge pari a **€ 941.253,65** comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di **€ 1.126,35**; l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a **€. 798.612,00**

Le prestazioni in oggetto sono valorizzate applicando le tariffe orarie previste dalle tabelle orarie del CCNL vigente per il personale dipendente da Cooperative Sociali.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, e comunque per un tempo non superiore a 6 mesi e per un importo complessivo pari a **€ 96.510,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore del contratto di concessione è stato determinato sulla base delle possibili rette di frequenza ai servizi e sulla base delle ore di prestazione indicate nel seguente art. 7); ore che s'intendono meramente indicative sulla scorta di quanto effettuato negli scorsi anni.

Il Concorrente dovrà offrire una percentuale unica di ribasso sulle rette espressa fino a 2 cifre decimali. L'arrotondamento della retta sarà sempre per difetto all'euro precedente, espressa in euro senza decimali.

Tale percentuale di ribasso sarà applicata alle rette al netto dell'IVA sotto indicate:

Pre-Scuola	€ 269,00 oltre IVA ad alunno per anno scolastico
Post-Scuola	€ 525,00 oltre IVA ad alunno per anno scolastico
Centri Ricreativi Estivi	€ 108,00/settimana oltre IVA per ogni frequentante <u>residente</u>
SOS vacanze	€ 33,00/giorno oltre IVA per ogni frequentante <u>residente</u>

Il Comune di Mediglia provvede al pagamento del servizio di refezione per i Centri Estivi e SOS Vacanze unicamente per i bambini residenti; per eventuali utenti NON residenti il Concessionario provvederà direttamente a quantificarne gli oneri con il gestore della refezione scolastica e ad assumere tale costo a proprio carico.

Si precisa altresì che le rette indicate – ed in seguito risultanti dall'offerta dell'aggiudicataria - per i servizi di pre e post scuola sono da intendersi quale limite applicabile agli utenti che frequentano per l'orario massimo previsto (vedi art. 7); sarà cura del concessionario differenziare sulla base degli orari di frequenza.

Art. 3 - Disposizioni preliminari riguardanti la concessione

L'assunzione della concessione da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare il concessionario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni e circostanze di tipo generale e particolari, che possano aver influito sul giudizio del concessionario circa la convenienza di assumere la concessione, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti.

Si precisa che l'assunzione della Concessione implica, per il Concessionario, l'accettazione degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia della Concessione.

Art. 4 - Lingua ufficiale

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le didascalie dei disegni e quant'altro prodotto dal concessionario, dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dal concessionario al concedente in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione in lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata, a tutti gli effetti, come non ricevuta.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza e di segretezza

E fatto obbligo al concessionario di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte della Stazione appaltante.

Art. 6 - Carattere del servizio

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati senza il preventivo benestare del Comune, se non per cause di forza maggiore. In tali casi il Concessionario dovrà garantire un servizio sostitutivo preventivamente concordato tra le parti.

Art. 7 – Tipologia dei servizi previsti in concessione, norme e caratteristiche.

Per la realizzazione delle finalità oggetto della presente procedura, la gestione dei servizi comporta una progettazione degli interventi costruita in sinergia con il Settore Economia e Finanze – Servizio Pubblica Istruzione da programmarsi in tempo utile e comunque nei termini previsti al successivo art. 12.

Il Concessionario deve concordare ed elaborare i diversi servizi oggetto della presente procedura.

Dovrà inoltre garantire figure educative/animative e la presenza di personale ausiliario al fine di garantire una corretta vigilanza durante l'esecuzione dei servizi.

7.1 Servizio di Pre e Post-scuola nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie dell'Istituto Comprensivo Statale del territorio per n. 5 anni scolastici a partire dall'a.s. 2022/2023.

Il monte ore presunto del servizio di Pre e Post-scuola ammonta complessivamente a circa 2.266 ore annue per prestazioni di figure educative (comprensiva della presenza, almeno di 1 ora al giorno, del coordinatore).

Il servizio dovrà essere svolto, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico approvato dalle Istituzioni scolastiche del territorio, nelle strutture messe a disposizione dal Comune per il tramite delle Istituzioni Scolastiche, nel rispetto della proposta progettuale.

Il Concessionario, fatta salva la possibilità di offerta migliorativa, dovrà garantire il servizio secondo i seguenti orari e modalità, nei seguenti plessi che già erogano il servizio medesimo:

Pre-scuola: dalle 7.30 alle 8.00 per le Scuole dell'Infanzia dei plessi di Bettolino e Mombretto;

Dalle 7.30 alle 8.30 per le Scuole Primarie di Bettolino e Mombretto.

Attività educativa, ludico, animativa, assistenziale e laboratoriale, prestata presso i plessi scolastici.

Post-scuola: dalle 16.00 alle ore 18.00 per le scuole dell'Infanzia di Bettolino, Bustighera, Mombretto e Robbiano;

Dalle 15.50 alle ore 18.00 per la scuola primaria di Bettolino e Mombretto.

Attività educativa, ludico, animativa, assistenziale e laboratoriale, prestata presso i plessi scolastici.

L'utenza complessiva presunta è di n. 150 iscritti. Dovrà essere garantita una media minima di rapporto tra educatori/utenti di 1 a 20 per le scuole primarie e secondarie di primo grado e di 1 a 15 per le scuole dell'infanzia

Fatta salva una progettazione migliorativa dell'offerente, il servizio di pre e post-scuola dovrà essere attivato nei plessi appena sopra individuati al raggiungimento di un numero minimo di 10 utenti per la scuola dell'Infanzia e di n° 15 utenti per la scuola primaria/secondaria di primo grado iscritti per ciascun plesso

Qualora vi fosse una sufficiente richiesta, il servizio potrà essere esteso anche ai plessi che, a tutt'oggi, non ne usufruiscono, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

I dati sopra riportati sono puramente indicativi e non costituiscono alcun impegno per l'Amministrazione.

La progettazione del servizio e delle attività sarà oggetto di progettazione tecnica a cura dell'offerente e dovrà in ogni caso contemplare le seguenti attività minime:

- la gestione delle iscrizioni, prioritariamente on line, ai servizi da parte dell'utenza. Le iscrizioni dovranno essere possibili durante tutto l'anno scolastico purchè le condizioni strutturali del servizio lo consentano;
- l'accoglienza dei bambini iscritti, la verifica delle presenze, lo svolgimento delle attività didattico-ricreative previste nella proposta progettuale;
- la pulizia giornaliera dei soli locali della Scuola dell'Infanzia di Robbiano alla fine del servizio di Post-scuola, (il materiale di pulizia sarà a carico del Concessionario);
- la pubblicizzazione del servizio, la predisposizione e distribuzione del materiale informativo contenente la programmazione delle attività, in collaborazione con gli uffici preposti del Comune;
- la somministrazione del questionario di rilevazione del gradimento ed elaborazione dei dati del predetto questionario;
- la verifica sull'operato degli operatori e sull'andamento delle attività;
- la fornitura del materiale didattico ricreativo occorrente per la completa realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale;

Il Concessionario, utilizzando le strutture, gli arredi e le attrezzature presenti nei plessi scolastici, diviene custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.

Qualora per l'espletamento del servizio si rendessero necessari strumenti o attrezzature non rientranti nelle dotazioni messe a disposizione dal Comune, il Concessionario ne curerà l'acquisizione a proprie spese.

Il Concessionario, inoltre, dovrà impegnarsi a garantire, a sue spese, la presenza di un Coordinatore con il ruolo di responsabile organizzativo e pedagogico.

L'aggiudicatario dovrà garantire, fino ad esaurimento dei posti disponibili (parametro educatore/utente di 1/20 per le scuole primarie e secondarie di primo grado e di 1/15 per le scuole dell'infanzia), la ricettività di "utenti saltuari" che si presentino al pre-scuola o al post-scuola della scuola di appartenenza, senza necessariamente essere iscritti al servizio, previo pagamento di una tariffa concordata.

Il Concessionario potrà vincolare l'accesso al servizio alla verifica del versamento della tariffa di iscrizione.

7.2 - S.O.S. Vacanze per n. 5 anni scolastici.

Il monte ore presunto del servizio, sulla base degli anni precedenti, ammonta a 700 ore annue per prestazioni di figure educative, comprensiva della presenza, almeno 1 ora al giorno, del coordinatore.

Il servizio dovrà essere svolto, durante l'anno scolastico, nei giorni di chiusura della scuola per le vacanze stabilite annualmente nel calendario scolastico (es. nelle vacanze di Natale, Carnevale e Pasqua) o in caso di elezioni, in almeno una delle scuole del territorio.

Le prestazioni minime richieste sono:

- il servizio dovrà essere svolto dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per un'utenza complessiva annuale presunta di 40 bambini, residenti e non;
- media minima di rapporto tra educatori/utenti di 1 a 20 per le scuole primarie e secondarie di primo grado e di 1/15 per le scuole dell'infanzia

I dati sopra riportati sono puramente indicativi e non costituiscono impegno per l'Amministrazione.

Il servizio - fatte salve proposte progettuali migliorative - prevede:

- a) la gestione delle iscrizioni, prioritariamente on line, al servizio da parte dell'utenza;
- b) l'accoglienza dei bambini iscritti, la verifica delle presenze, lo svolgimento delle attività didattico-ricreative previste nella proposta progettuale e l'assistenza durante il pranzo;
- c) la pulizia giornaliera dei locali alla fine del servizio, nonché una pulizia straordinaria al termine di ogni S.O.S. Vacanze. Il materiale di pulizia sarà a carico del Concessionario così come l'apertura e la chiusura dei locali destinati al servizio;
- d) la pubblicizzazione del servizio, la predisposizione e distribuzione del materiale informativo contenente la programmazione delle attività, in collaborazione con gli uffici preposti del Comune;
- e) la somministrazione del questionario di rilevazione del gradimento ed elaborazione dei dati del predetto questionario;
- f) la verifica sull'operato degli operatori e sull'andamento delle attività;
- g) la fornitura del materiale didattico ricreativo occorrente per la completa realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale.

Il Concessionario, utilizzando le strutture, gli arredi e le attrezzature presenti nei plessi scolastici, diviene custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.

Qualora per l'espletamento del servizio si rendessero necessari strumenti o attrezzature non rientranti nelle dotazioni messe a disposizione dal Comune, il Concessionario ne curerà l'acquisizione a proprie spese.

Il Concessionario potrà vincolare l'accesso al servizio alla verifica del versamento della tariffa di iscrizione.

Il Comune si accolla il costo della fornitura del servizio mensa per gli utenti residenti. Il servizio mensa per gli utenti non residenti e tutte le altre spese saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario si dovrà far carico delle seguenti attività:

- a) rilevazione giornaliera delle presenze, delle diete speciali e delle diete per motivi etico-religiosi, da comunicare quotidianamente al concessionario della refezione entro le ore 9.30;
- b) assistenza al pasto e distribuzione delle merende;
- c) impegnarsi a segnalare al DEC eventuali difformità della qualità e quantità degli alimenti forniti, del rispetto delle norme igienico-sanitarie, della predisposizione dei menu e del rispetto della programmazione alimentare da parte del fornitore del servizio di refezione

7.3 - Servizio Centri Ricreativi Diurni Estivi per minori per n. 5 periodi estivi.

Il servizio consiste nell'organizzazione e gestione dei Centri Ricreativi Diurni Estivi, compresa l'assistenza durante il pasto, per bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado.

Il numero presunto di iscritti, sulla base di quanto rilevato negli scorsi anni, è di una media di 40 iscritti complessivi (cioè di utenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado) a settimana per n. 10/11 settimane.

I dati sopra riportati, relativi al numero degli iscritti ed ai giorni del servizio, sono puramente indicativi e non costituiscono alcun vincolo per il Comune. Il monte ore complessivo previsto per la gestione del servizio centri estivi, calcolato sulle settimane di funzionamento indicate al punto b), considerato il rapporto educatore/ bambini è di circa 1650 ore per ogni estate.

I Centri Diurni Estivi, dovranno essere programmati nel periodo di validità del presente contratto, sulla base delle iscrizioni ricevute dal Concessionario. Il calendario dei centri estivi e l'individuazione dei plessi scolastici (al momento 2) presso i quali saranno svolte le attività saranno definiti dal Comune di concerto con il Concessionario entro il mese di maggio di ogni anno.

Il servizio di animazione in tutti i centri estivi dovrà essere garantito dal termine dell'anno scolastico 2022/2023 fino all'inizio dell'a.s. 2027/2028 nei periodi di interruzione delle attività didattiche per la pausa estiva.

Il servizio potrà essere interrotto solamente nella settimana di ferragosto. Il Concessionario dovrà indicare nella propria proposta progettuale il numero minimo di utenti per l'attivazione del servizio nella settimana immediatamente precedente e seguente quella di ferragosto.

Il servizio dovrà essere attivo, come minimo, dalle ore 8,00 alle ore 18,00, con flessibilità oraria nelle fasce d'ingresso e d'uscita, dal lunedì al venerdì, mediante l'impiego giornaliero di addetti opportunamente distribuiti secondo le previsioni di n. 1 animatore ogni 20 minori per le scuole primarie e secondarie di primo grado e n. 1 animatore ogni 15 per la scuola dell'infanzia ai sensi della D.G.R. n.11496 del 17/03/2010, oltre a n. 1 Coordinatore che sia a disposizione almeno 4 ore al giorno e reperibile, quantomeno, telefonicamente quando non presente.

Per i frequentanti portatori di disabilità, il costo dell'educatore di supporto sarà sostenuto dai servizi sociali comunali qualora il minore sia stato già preso in carico dagli stessi o, in alternativa, previa accettazione da parte della famiglia del preventivo presentato dal Concessionario per sostenere il costo dell'educatore richiesto.

Per il servizio centri estivi è richiesta l'individuazione di un Coordinatore col ruolo di Responsabile organizzativo e pedagogico. Per quanto concerne i requisiti di cui dovrà essere in possesso il personale di coordinamento, si rimanda all'articolo 9 riguardante "Inquadramento e gestione del personale". Il Coordinatore dovrà garantire la presenza in uno dei centri sul territorio per almeno 1 ora al giorno e per le restanti ore di apertura del servizio dovrà nominare un referente all'interno del gruppo degli animatori, che faccia le sue veci.

Prima dell'inizio delle attività dei centri estivi il Coordinatore presenterà ai genitori degli utenti il programma dei Centri Estivi in una struttura messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario si dovrà occupare delle seguenti attività:

- a) la gestione delle iscrizioni, prioritariamente on line, al servizio da parte dell'utenza;
- b) l'accoglienza dei bambini iscritti, la verifica delle presenze, lo svolgimento delle attività didattico-ricreative previste nella proposta progettuale e l'assistenza durante il pranzo.
- c) la pulizia giornaliera dei locali alla fine del servizio, nonché una pulizia straordinaria al termine di ogni Centro Estivo. Il materiale di pulizia sarà a carico del Concessionario così come l'apertura e la chiusura dei locali destinati al servizio;
- d) la pubblicizzazione del servizio, la predisposizione e distribuzione del materiale informativo contenente la programmazione delle attività, in collaborazione con gli uffici preposti del Comune;
- e) la somministrazione del questionario di rilevazione del gradimento ed elaborazione dei dati del predetto questionario;
- f) la verifica sull'operato degli operatori e sull'andamento delle attività;

- g) la fornitura del materiale didattico ricreativo occorrente per la completa realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale.

Il Concessionario, utilizzando le strutture, gli arredi e le attrezzature presenti nei plessi scolastici, diviene custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.

Qualora per l'espletamento del servizio si rendessero necessari strumenti o attrezzature non rientranti nelle dotazioni messe a disposizione dal Comune, il Concessionario ne curerà l'acquisizione a proprie spese.

Il Concessionario potrà vincolare l'accesso al servizio alla verifica del versamento della tariffa di iscrizione.

Il Comune si accolla il costo della fornitura del servizio mensa per gli utenti residenti. Il servizio mensa per gli utenti non residenti e tutte le altre spese saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario si dovrà far carico delle seguenti attività:

- d) rilevazione giornaliera delle presenze, delle diete speciali e delle diete per motivi etico-religiosi, da comunicare quotidianamente al concessionario della refezione entro le ore 9.30;
- e) assistenza al pasto e distribuzione delle merende;
- f) impegnarsi a segnalare al DEC eventuali difformità della qualità e quantità degli alimenti forniti, del rispetto delle norme igienico-sanitarie, della predisposizione dei menu e del rispetto della programmazione alimentare da parte del fornitore del servizio di refezione.

La proposta tecnica progettuale dovrà prevedere come minimo:

- due uscite settimanali, per tutto il periodo, presso una piscina della zona il cui costo di ingresso sarà a carico del Concessionario, mentre il trasporto alla piscina sarà a carico dell'Amministrazione Comunale ma con la presenza di accompagnatori esclusivamente del concessionario;
- una gita nel mese di giugno fuori porta di distanza massima di 100 km, almeno una gita nel mese di luglio ed una gita nel mese di agosto fuori porta di distanza massima di 50 km. Il costo delle gite, compresi gli eventuali costi per la sosta del pullman, eventuali pedaggi, saranno a carico del Concessionario fatta eccezione unicamente per il trasporto che sarà garantito dall'Amministrazione Comunale ma con la presenza di accompagnatori esclusivamente del Concessionario;
- Un evento finale, per ciascun plesso interessato, che discenda dal tema portante del centro estivo con spese interamente a carico del concessionario

Art. 8 – Canoni, obblighi ed oneri del Concessionario

L'Amministrazione concedente porrà a carico del Concessionario, per l'utilizzo dei locali, un canone di € 200,00 (DUECENTO/00) oltre IVA di legge, per il periodo 01/11/2022 – 31/12/2022 da corrispondere entro il 30/11/2022; un canone annuo di € 700,00 (SETTECENTO/00) oltre iva di legge, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2026 che dovrà essere corrisposto entro il mese di febbraio di ciascun anno; un canone di € 500,00 (CINQUECENTO) per il periodo dal 01/01/2027 al 03/09/2027 da corrispondere entro il mese di febbraio.

Il Concessionario altresì:

- a) s'impegna ad eleggere e mantenere il domicilio presso la propria sede legale per tutta la durata della concessione;
- b) s'impegna a fornire al Comune prima dell'inizio dei servizi di pre e post-scuola, S.O.S. Vacanze e Centri Ricreativi Diurni Estivi:
 - il nominativo del responsabile/coordinatore della concessione che dovrà

intrattenere i rapporti con il committente nell'ambito dell'esecuzione del servizio. Tale soggetto dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica (tramite recapito telefonico cellulare) negli orari di reperibilità comunicati.

- L'elenco nominativo di tutto il personale che presterà servizio con generalità, qualifiche, requisiti richiesti. Il personale impiegato ha l'obbligo di essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e dovrà mantenere un comportamento adeguato ed appropriato.
 - L'elenco degli educatori/animatori utilizzati, distinti per scuola/centro.
 - L'elenco dei bambini iscritti e l'assegnazione a ciascun educatore/animatore.
 - I numeri telefonici del personale.
- c) è direttamente responsabile dei minori che frequentano i servizi di pre e post-scuola, S.O.S. Vacanze ed i Centri Ricreativi Diurni Estivi dal momento della presa in consegna dei minori da parte degli animatori/educatori e fino alla riconsegna ai rispettivi genitori o persone da questi delegate. In nessun caso il minore potrà essere lasciato dall'educatore/animatore prima dell'arrivo degli insegnanti/genitori o persone delegate, anche se il turno di lavoro fosse già terminato;
- d) dovrà fornire tutte le informazioni che il Responsabile Comunale riterrà opportune per svolgere il proprio ruolo di controllo, compresa l'esibizione dei registri di presenza, debitamente compilati, ogniqualvolta il concedente ne farà richiesta;
- e) dovrà fornire, in caso d'infortunio di minori frequentanti i servizi, relazione tempestiva dell'accaduto al Servizio Comunale di riferimento e, in ogni caso, darne immediata comunicazione telefonica;
- f) è tenuto a far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura assegnata;
- g) s'impegna a realizzare documentazione fotografica o video nel rispetto delle norme sulla privacy e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni concesse dai genitori/tutori;
- h) dovrà segnalare immediatamente tutte le situazioni che ritiene possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture;

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della gara, il Concessionario dovrà fornire i seguenti documenti:

1. cauzione definitiva nei modi previsti dalla legge.
2. Copia conforme all'originale dei titoli degli educatori.
3. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa come prevista all'art. 13 del capitolato d'appalto con i massimali indicati e le modalità per i quali agiscono.

Il Concessionario si assume l'obbligo di predisporre la Carta dei Servizi oggetto della presente concessione da presentare al concedente entro il mese di novembre di ogni anno, fino al termine della concessione (vedi art. 12).

Art. 9 – Inquadramento e gestione del personale

Al Concessionario compete la gestione giuridico-amministrativa del proprio personale, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

Il personale da impiegarsi per l'intera durata della Concessione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) **servizio di pre e di post-scuola:** il servizio dovrà essere svolto da educatori/animatori/istruttori di attività manuali ed espressive in possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale o regionale o dall'esperienza maturata in costanza di lavori analoghi per almeno due anni da inquadrarsi, almeno, nella categoria D1 del C.C.N.L. Cooperative Sociali vigente;

- b) **servizio S.O.S. vacanze:** il servizio dovrà essere svolto da educatori/animatori/istruttori di attività manuali ed espressive in possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale o regionale o dall'esperienza maturata in costanza di lavori analoghi per almeno due anni da inquadrarsi nella categoria D1 del C.C.N.L. Cooperative Sociali vigente;
- c) **Centri Ricreativi Diurni Estivi:** il servizio dovrà essere svolto da educatori/animatori/istruttori di attività manuali ed espressive in possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale o regionale o dall'esperienza maturata in costanza di lavori analoghi per almeno due anni da inquadrarsi nella categoria D1 del C.C.N.L. Cooperative Sociali vigente;
- d) **Coordinamento di tutti i servizi:** il servizio dovrà essere svolto da un operatore con laurea (anche triennale) in scienze educative, dei servizi sociali, pedagogiche o psicologiche, con documentata esperienza di almeno tre anni nel coordinamento di servizi e attività educative e ludico-ricreative rivolte alla fascia d'età dei destinatari dei servizi oggetto della presente procedura. Tali requisiti devono fare riferimento a volumi di utenza simili a quelli dei servizi della presente procedura o con titolo regionale di educatore professionale o un operatore con funzioni socio-educative con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza, da inquadrarsi nelle categorie D3 del C.C.N.L. Cooperative Sociali vigente.

I riferimenti al Contratto delle Cooperative Sociali sono puramente indicativi; qualora l'offerente facesse riferimento ad un contratto diverso, dovranno essere indicati i profili equivalenti.

Il personale impiegato dovrà essere provvisto di apposito cartellino di riconoscimento.

Il Concessionario dovrà provvedere a qualificare con periodici corsi di aggiornamento il personale educativo impegnato nelle attività.

È fatto obbligo al gestore del servizio di garantire l'immediata sostituzione del personale assente, nonché quello che, a giudizio del committente, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio. È necessaria la tempestiva informazione, in caso di assenza del personale educativo, sia alla scuola sia al referente comunale.

Per il Coordinatore, nel caso di prolungata assenza, dovrà essere garantita l'immediata sostituzione dello stesso con altra figura.

La sostituzione del personale che ricada nelle predette fattispecie è dovuta ai sensi del presente capitolato, con oneri interamente a carico del Concessionario.

Il Concessionario s'impegna a garantire che vengano osservate le norme in materia di prevenzione e di igiene del lavoro, di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in particolare s'impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

È fatto obbligo al personale del Concessionario il rispetto delle norme comportamentali contenute nel vigente Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Mediglia.

Art. 10 - Assunzione del personale e subentro del concessionario

Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio e le prestazioni ausiliarie ad esso connesse con proprio personale.

Ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa, il Concessionario, al fine di garantire la stabilità occupazionale del personale già impiegato nei medesimi servizi, anche per garantire la continuità educativa, dovrà assumere, prioritariamente, il personale attualmente in servizio; ciò purché tale personale sia favorevole al passaggio d'impresa e compatibilmente con la nuova organizzazione. Al termine dell'affidamento della concessione, tale personale dovrà prioritariamente essere assunto dal soggetto subentrante.

Art. 11 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Concessionario assicura che, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., garantendo, quindi, l'applicazione ed il rispetto di tutte le norme di legge – generali e speciali – nello svolgimento del servizio.

In particolare, il concessionario:

- a) è obbligato all'osservanza ed all'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi, ad evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, l'Amministrazione comunale in merito alla sorveglianza delle attività;
- b) per lo svolgimento del servizio, deve impiegare personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei servizi affidati;
- c) deve comunicare, entro l'inizio del servizio, i nominativi dei soggetti da considerare datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- d) prima della firma del contratto il Concessionario, per ogni problematica inerente la sicurezza dei lavoratori e dei terzi (la cui responsabilità ricade esclusivamente sul concessionario) dovrà presentare il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) relativo all'attività oggetto di concessione, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Occorre inoltre che l'organizzazione valuti lo stress da lavoro correlato.

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza e dovrà attenersi scrupolosamente al segreto d'ufficio. Il Concessionario s'impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

Art. 12 – Attività di verifica e di controllo

Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale, entro 10 giorni dall'inizio del servizio ed ogni qualvolta si presentassero variazioni, la seguente documentazione:

- elenco degli educatori utilizzati, distinti per servizio;
- dichiarazione sostitutiva attestante, per ciascun educatore, il possesso del titolo di studio richiesto.

La vigilanza sui servizi svolti dal Concessionario compete al Comune per tutto il periodo della concessione.

Il Comune di Mediglia si riserva, con le più ampie facoltà di azione e nei modi ritenuti idonei, di disporre in qualsiasi momento e senza preavviso, direttamente oppure tramite soggetto incaricato, i controlli, nonché di verificare il grado di soddisfazione da parte dell'utenza. A tale scopo il Concessionario s'impegna a distribuire e raccogliere un questionario relativo al grado di soddisfacimento dei bisogni ed alla qualità percepita del servizio; i risultati di tale rilevazione dovranno essere comunicati all'Amministrazione concedente annualmente, al termine di ogni anno scolastico per i servizi di pre e post scuola e SOS Vacanze e al termine dei Centri Ricreativi Diurni Estivi.

Art. 13 – Modalità di affidamento della Concessione

Il concessionario verrà individuato a seguito di procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 173, comma 3 del Codice.

L'aggiudicazione avverrà a cura di una Commissione Giudicatrice appositamente nominata, che valuterà le offerte.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente all'interesse pubblico.

Art. 14 – Importo delle rette per la frequenza ai servizi

Il Concessionario provvederà ad introitare direttamente le rette, relative alla frequenza ai servizi oggetto di Concessione, che saranno corrisposte dalle famiglie richiedenti; nessun onere sarà posto a carico dell'Amministrazione Concedente.

L'importo delle rette sarà quello risultante dalla proposta economica dell'aggiudicatario della procedura e, fatto salvo l'eventuale adeguamento ISTAT richiedibile a partire dal secondo anno di concessione, resteranno in vigore per l'intera durata della Concessione.

Art. 15 – Verifica degli adempimenti – Programmazione dei servizi.

Relativamente ai servizi di pre e post scuola e S.O.S. Vacanze, entro il 30 luglio di ogni anno, il Concessionario deve predisporre una relazione che illustri l'organizzazione dei servizi per l'anno scolastico successivo, relativa alla programmazione delle attività educative da svolgere in maniera uniforme su tutto il territorio. Su indicazione del Concedente, il Concessionario predispone il documento indicante le condizioni di utilizzo del servizio e le norme di comportamento che l'utenza deve adottare. Tale documento deve essere consegnato alle famiglie all'atto di iscrizione. La produzione e distribuzione del documento sono a carico del Concessionario. È richiesto inoltre che di qualsiasi comunicazione e/o contatto con l'utenza sia data comunicazione al Concedente, al fine di monitorare il rapporto con l'utenza.

Il Concessionario, entro 30 giorni dal termine di ogni anno scolastico, fornisce al Concedente una relazione sull'attività complessivamente svolta (in merito al pre e post scuola e S.O.S. Vacanze), evidenziando risultati conseguiti ed eventuali punti critici oltre al materiale di documentazione delle attività proposte e realizzate con i bambini all'interno del servizio e la reportistica dell'utilizzo del servizio da parte dell'utenza per consentirne il monitoraggio ed eventualmente la pubblicazione sul sito istituzionale del Concedente.

Annualmente, prima dell'inizio del servizio centro ricreativo diurno estivo e comunque entro il 31 maggio di ogni anno, il Concessionario dovrà predisporre e presentare per iscritto al Concedente la programmazione delle attività educative da svolgere, coerente con il progetto presentato in sede di gara. La programmazione educativa, dovrà essere adeguata all'età dell'utenza ed ai tempi di erogazione del servizio; dovrà tenere conto della possibilità che il servizio venga svolto all'esterno, nel giardino della scuola, o all'interno della struttura, negli ambienti appositamente concessi ovvero periodicamente o saltuariamente presso altre strutture o luoghi (a titolo esemplificativo: centri sportivi, fattorie didattiche, castelli, ecc.). Il progetto presentato in sede di gara dovrà illustrare le modalità operative che si intendono attivare, con particolare riferimento alla gestione del gruppo, alla condivisione/rispetto delle regole, alla tipologia di attività che verranno proposte, alla tipologia dei materiali che costituirà la dotazione di base per la realizzazione delle attività previste in programmazione (cancellaria, materiale didattico, giochi da tavolo...).

Il Concessionario, annualmente ed entro 30 giorni dal termine dei Centri estivi, fornisce al Concedente una relazione sull'attività complessivamente svolta, evidenziando risultati conseguiti ed eventuali punti critici oltre al materiale di documentazione delle attività proposte e realizzate con i bambini all'interno del servizio per consentirne il monitoraggio ed eventualmente la pubblicazione sul sito istituzionale del Concedente.

Art. 16 – Obblighi assicurativi, R.C. per danni

Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione comunale che verso i terzi, nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto della Concessione, rimanendo l'Amministrazione comunale sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero accadere nell'esercizio del servizio.

Il Concessionario si obbliga a sollevare l'Amministrazione comunale da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento da parte dell'impresa degli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'impresa stessa quanto del Comune di Mediglia o di terzi a seguito ed in conseguenza della gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato.

Il Concessionario s'impegna a stipulare, con primaria compagnia assicurativa, apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile dell'impresa e dei propri operatori, anche prodotto per colpa grave, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla presente concessione.

All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, comunque prima l'inizio della gestione delle attività oggetto della concessione, il Concessionario deve presentare una polizza RCT/RCO nella quale deve essere esplicitamente indicato che il Comune di Mediglia debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti, per i seguenti massimali: non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro e ad € 2.000.000,00 per persona. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere agli utenti, al personale docente e non docente, durante l'esecuzione del servizio. Il concessionario assumerà a proprio carico l'onere di sollevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati a terzi od ai dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione

I massimali devono essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita e avranno validità per tutta la durata contrattuale.

Copia delle polizze di competenza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto; qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di esecuzione del contratto, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell'avvenuta quietanza di pagamento del premio. Il Concessionario trasmetterà i successivi rinnovi entro le date che verranno stabilite dal Comune

Art. 17 – Inadempienza e penalità

I servizi oggetto della concessione sono da considerarsi, di fatto, di pubblico interesse e, come tali, non possono essere sospesi e/o abbandonati.

In caso di inadempienze o di violazioni del presente capitolato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare delle penali, ciascuna compresa fra € 50,00 ed € 2.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza, che saranno valutate dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore che ha in capo il servizio.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti violazioni e/o inadempienze:

- € 50,00 in caso di mancata comunicazione di assenza giornaliera del personale;
- € 100,00 per infrazioni nello svolgimento del servizio segnalate ed attestate dall'utenza;
- € 200,00 in caso di mancata sostituzione dell'operatore per ogni giorno di assenza;
- € 250,00 per ogni giorno in cui si verifichi l'inosservanza parziale o totale degli orari del

- Servizio che ne pregiudichino il corretto svolgimento;
- € 250,00 per ogni giorno di irreperibilità del Coordinatore Unico della Concessione e del suo sostituto;
 - € 500,00 per comportamento scorretto, sconveniente o lesivo dell'incolumità, moralità e personalità degli utenti, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti;
 - € 2.000,00 per ogni giorno di mancata esecuzione, sospensione, ovvero impossibilità ad espletare uno solo dei servizi oggetto della procedura;
 - € 2.500,00 per personale inadatto e/o con qualifica degli operatori non corrispondente a quella richiesta nel presente capitolato.

Per ogni recidiva si prevede il raddoppio della penalità.

Ogni infrazione verrà contestata dal Comune per iscritto, a mezzo di raccomandata a.r. o pec, con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente testo. Il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Nel caso in cui, entro il suddetto termine, non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione applicherà la penale che riterrà opportuna, compresa tra i suddetti importi, dandone comunicazione al Concessionario e chiedendo il pagamento della somma dovuta entro 15 giorni dalla comunicazione. In mancanza del ricevimento del suddetto pagamento nei termini appena sopra indicati, procederà, senza indugio alcuno, all'escussione della cauzione definitiva per l'importo corrispondente. Il Concessionario dovrà, immediatamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta escussione, provvedere a reintegrare la cauzione prestata sino alla concorrenza del 10% del valore contrattuale.

L'applicazione delle eventuali penali non pregiudicherà il diritto del Concedente di rivalersi sul Concessionario per gli eventuali ulteriori e superiori danni, ivi compreso il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

È fatta pertanto salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave e/o reiterato inadempimento, alla risoluzione del contratto di concessione.

Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse interrompere l'erogazione dei servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, la Stazione appaltante tratterà la garanzia definitiva a titolo di penale.

La Stazione appaltante addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese derivanti dall'assegnazione a terzi dei servizi oggetto di concessione a titolo di risarcimento danni.

I contratti e gli impegni sottoscritti dalle parti vincoleranno il Concessionario contraente dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno la Stazione appaltante soltanto dopo che saranno stati approvati dagli uffici competenti, in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel rispetto di quanto previsto agli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, è facoltà del Comune di Mediglia risolvere, ipso iure ed ipso facto, il contratto di concessione in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari e/o superiore al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora si verificino le seguenti fattispecie:

- a) motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- b) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà di recesso unilaterale, di cui all'art. 1671 del Codice Civile;
- c) nel caso di frode, di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- d) comportamenti tenuti dal personale del Concessionario di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto contrattuale;
- e) violazioni gravi riscontrate nell'esercizio del servizio con particolare riguardo anche al mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori;
- f) turn over annuo superiore al 40% del personale complessivamente impiegato;
- g) accertata inosservanza del rispetto delle leggi in materia di sicurezza;
- h) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- i) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del Concessionario;
- j) per interruzione del servizio senza giusta causa;
- k) inosservanza reiterata (almeno due) delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- l) a seguito di tre contestazioni scritte, con addebito di penale;
- m) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
- n) accertata inosservanza da parte del personale dell'aggiudicatario del Codice di comportamento adottato dal Comune di Mediglia;
- o) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
- p) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 L. 136/2010.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione del Comune sotto forma di lettera raccomandata o pec.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte del Concedente, di azioni di risarcimento per danni subiti.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dalla normativa vigente e dal presente articolo, il Concessionario incorrerà nella perdita della cauzione, che sarà incamerata dall'Ente, salvo il diritto al risarcimento dei danni tutti derivanti dalla risoluzione del contratto di concessione.

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

Art. 19 – Forma giuridica dopo l'aggiudicazione a raggruppamento di impresa

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultante aggiudicatario della gara, devono conferire con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale Capogruppo.

Tale procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa Capogruppo.

Art. 20 - Cauzione definitiva

La garanzia definitiva verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse ed è disciplinata dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono i punti eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore del 20 per cento l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto eccedente il 20 per cento.

La garanzia deve riportare la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.

Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario. In particolare si richiamano:

sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore di uno o più servizi;
impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza e qualità dei servizi;
risoluzione contrattuale.

Ogni qualvolta la Stazione appaltante si rivalga sulla garanzia, per qualsiasi motivo, la ditta aggiudicataria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con la ditta aggiudicataria. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questo incorrerà nell'automatica perdita della garanzia che verrà incamerata dalla Stazione appaltante.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 21 – Spese contrattuali

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti.

Sono a carico del concessionario le spese del contratto e i relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari (stimati in € 2758,16 per diritti di rogito, € 245,00 registrazione, € 0,52 diritto fisso e marche da bollo di € 16,00 per ogni 4 fogli relativi agli allegati).

Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà rescisso con semplice comunicazione scritta della Stazione appaltante, che gli porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica presso la sede comunale di Mediglia.

La Stazione appaltante, qualora ricorrano motivi di urgenza, nelle more della stipula del Contratto e sotto le riserve di legge, si riserva la facoltà di procedere anticipatamente alla consegna dei locali e degli spazi.

Il concessionario è tenuto a continuare l'esecuzione di tutti i servizi di cui al presente capitolato anche dopo la scadenza del contratto secondo le medesime modalità e tempistiche di cui al presente capitolato e progetto tecnico presentato per l'organizzazione ed esecuzione del servizio, per tutto il periodo necessario alla Stazione appaltante per procedere a termini di legge (sei mesi) al nuovo affidamento del servizio. Per quanto concerne le condizioni economiche della prosecuzione del servizio, esse resteranno invariate.

Art. 22 - Subappalto del servizio e cessione del contratto

Si rimanda a quanto previsto dalla norma vigente "Subappalti dei concessionari (art. 174 D. Lgs. n. 50/2016)"

Art. 23 – Applicazioni contrattuali

Il Concessionario deve garantire, a favore dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico i relativi oneri, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nell'Area Città di Milano. Il Concessionario è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria.

Art. 24 – Interruzione del servizio

Il Concessionario non potrà sospendere a nessun titolo i servizi, neppure parzialmente o/e temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile del Settore Economia e Finanze del Comune di Mediglia.

L'impresa che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, deve darne preavviso al Comune almeno 10 (dieci) giorni prima della data interessata.

L'interruzione del servizio deciso da parte del Responsabile del Settore Economia e Finanze del Comune di Mediglia e/o dalle Autorità competenti per cause di forza maggiore, non darà luogo ad alcuna responsabilità in capo all'Amministrazione.

Art. 25 – Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mediglia, con sede in Via Risorgimento n. 5 – 20076 Mediglia -, e-mail: comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it; tel. + 39 Tel 029066201;

i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: e-mail: rdp@comune.mediglia.mi.it; PEC: responsabileprotezionedati@legalmail.it;

i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge;

l'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;

i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di dell'Ufficio Segreteria, e dagli altri Settori interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;

il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile);

gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;

gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);

referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è l'ufficio segreteria, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Funzionario responsabile del Settore interessato.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., il Concessionario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, del D.lgs. sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ufficio preposto della Stazione appaltante, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato in sede di gara.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; il Concessionario si impegna ad esibire, a semplice richiesta della Stazione appaltante, la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente.

Il Concessionario si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.

Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L.136/2010, la nullità assoluta del contratto.

Art. 27 - Domicilio e recapito del Concessionario

Il Concessionario elegge domicilio nel luogo ove ha la sua sede legale. Tutte le comunicazioni nei confronti del Concessionario saranno effettuate presso tale domicilio. Ogni variazione di domicilio conseguente alla variazione della sede legale dovrà essere comunicata per iscritto alla Stazione appaltante, in mancanza le comunicazioni eventualmente fatte al precedente domicilio sono considerate a tutti gli effetti di legge valide, senza che il Concessionario possa eccepire nulla in merito sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale. In via ordinaria tutte le comunicazioni al Concessionario saranno effettuate tramite email o PEC e saranno ritenute valide a tutti gli effetti di legge, fatte salve eventuali disposizioni specifiche e non derogabili di legge.

Art. 28 – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sulla validità, efficacia, interpretazione esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, saranno devolute all'autorità giudiziaria del Foro di Lodi.